



SOCIETÀ SPELEOLOGICA ITALIANA COMMISSIONE NAZIONALE CAVITÀ ARTIFICIALI REGOLAMENTO DELLA CNCA

Approvato in data 30/05/2019

Indice

Premessa	Pag. 2
Articolo 1: Definizione delle cavità artificiali	Pag. 2
Titolo 1: La Commissione Nazionale Cavità Artificiali	
Articolo 2 – La Commissione Nazionale Cavità Artificiali	Pag. 2
Articolo 3 - Organi della CNCA	Pag. 3
Articolo 4 - Ammissione alla CNCA e obblighi dei componenti	Pag. 3
Articolo 5 - Decadenza ed espulsione dalla CNCA	Pag. 4
Articolo 6 - Fondo cassa della CNCA	Pag. 4
Articolo 7 - Uso del logo della CNCA	Pag. 4
Articolo 8 - Scioglimento delle Commissioni SSI e della CNCA	Pag. 4
Titolo 2 Il Regolamento	
Articolo 9 - il Regolamento della CNCA	Pag. 4
Articolo 10 - Modifiche del Regolamento	Pag. 4
Articolo 11 - Disposizioni finali	Pag. 5
Disposizioni transitorie	Pag. 5

Premessa

La Commissione Cavità Artificiali SSI si è costituita in data 3 Maggio 1981 fra i gruppi CAI Napoli e UTEC Narni ai quali si sono presto aggiunte realtà locali rappresentative di tutto il panorama nazionale. Negli anni immediatamente successivi la Società Speleologica Italiana intese trasformarla in gruppo di lavoro istituendo a latere la Commissione Catasto cavità artificiali.

Dal 1989 è tornata ad essere tale, speciale e comprendente anche il Catasto Nazionale delle CA. Si è dotata di un proprio regolamento interno (approvato dal Consiglio Direttivo SSI in data 30/09/1989). Dal 1999 pubblica la rivista Opera Ipogea curandone la redazione ed il referaggio scientifico. Dal 2000 diventa Commissione permanente della SSI (Verbale Consiglio Direttivo SSI 1/2 aprile 2000). Dal 2003, essendo intervenute variazioni nel regolamento generale SSI anche per le Commissioni (Assemblea soci 6/12/2003), la CNCA si è attenuta agli artt. 32-39 del Regolamento generale SSI.

ARTICOLO 1: DEFINIZIONE DELLE CAVITÀ ARTIFICIALI

Per cavità artificiali si intendono le opere sotterranee di interesse storico, archeologico, geologico e antropologico realizzate dall'uomo e le grotte naturali da esso parzialmente riadattate alle proprie necessità, diffuse in ogni parte del mondo, diversificate per tecnica di realizzazione, epoca e funzione. La codifica tipologica della CA, altrimenti definita "Albero delle tipologie", elaborata dalla CNCA, può essere modificata esclusivamente dalla CNCA stessa.

TITOLO 1: LA COMMISSIONE NAZIONALE CAVITÀ ARTIFICIALI

ARTICOLO 2 – LA COMMISSIONE NAZIONALE CAVITÀ ARTIFICIALI

La CNCA è un organo consultivo permanente della Società Speleologica Italiana, composto da esperti del settore, al quale è delegato il coordinamento di tutte le attività inerenti le cavità artificiali:

- lo studio, la catalogazione, la divulgazione, la protezione, la promozione e la valorizzazione delle CA in Italia ed all'estero;
- le attività didattiche, formative e scientifiche relative alle CA;
- l'organizzazione ed il funzionamento della Scuola di Speleologia in Cavità Artificiali;
- la pianificazione di convegni, congressi, corsi e stage di approfondimento inerenti i temi delle CA;
- la definizione di procedure comuni nella acquisizione dei dati, nella elaborazione della simbologia di riferimento e nella codifica tipologica;
- il coordinamento del Catasto Nazionale della cavità artificiali della Società Speleologica Italiana;
- la realizzazione della rivista "Opera Ipogea".

ARTICOLO 3 - ORGANI DELLA CNCA

a) La Giunta

È composta dal Coordinatore, dal Segretario/Tesoriere, dal Direttore editoriale della rivista Opera Ipogea, dal Curatore del Catasto Nazionale Cavità Artificiali SSI, e dal Direttore della SNSCA.

La Giunta delibera a maggioranza relativa.

Il **Coordinatore** è indicato dall'assemblea della Commissione, a maggioranza relativa. Il candidato deve avere almeno cinque anni di attività nella CNCA e/o di esperienza scientifica documentata in CA. La sua nomina è ratificata dal CD della SSI.

Rappresenta la commissione in seno alla SSI, nei rapporti con le altre commissioni, nei confronti di istituzioni, organismi ed enti pubblici o privati. Convoca le assemblee della commissione. Predisporre e conserva i verbali delle assemblee della commissione e l'elenco aggiornato dei

componenti della stessa. Al termine del mandato trasmette al proprio successore il materiale relativo al funzionamento della commissione.

Il **Segretario/Tesoriere** è eletto dall'assemblea della commissione a maggioranza relativa. Coadiuvato il Coordinatore e si occupa degli aspetti monetari della commissione, predispone il rendiconto annuale che invia entro il 15 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza alla Tesoreria SSI.

Il **Direttore della SNSCA** è parte della Giunta di diritto ed è eletto dalla SNSCA secondo il proprio regolamento, allegato al presente regolamento di cui è parte integrante.

Gli altri componenti di Giunta: **il direttore editoriale della rivista Opera Ipogea e il curatore del Catasto Nazionale CA SSI** fanno parte della Giunta di diritto.

La Giunta, convocata dal Coordinatore della commissione si riunisce ogni volta che ve ne sia necessità e almeno una volta l'anno. Predispone la relazione annuale sull'attività svolta, la presenta all'Assemblea dei Soci SSI e la invia alla segreteria SSI.

b) Il Comitato Scientifico

I membri del comitato scientifico sono indicati dalla Giunta della commissione. Possono farne parte i componenti con almeno cinque anni di attività in Commissione e/o di esperienza scientifica in CA documentabile con contributi di atti, convegni, congressi e pubblicazioni. Coadiuvato il Coordinatore e la Giunta su tematiche di particolare complessità secondo le specifiche competenze individuali.

c) L'assemblea della CNCA

L'Assemblea della Commissione si riunisce preferibilmente una volta l'anno, è convocata con almeno 30 giorni di preavviso, per posta elettronica, dal Coordinatore. Il diritto di voto spetta esclusivamente ai componenti della commissione in regola con il versamento delle quote associative, purché non decaduti o espulsi.

Non sono ammesse deleghe.

L'Assemblea assume tutte le decisioni ritenute opportune in merito alla gestione della Commissione, concertando con il Coordinatore le linee programmatiche. Le deliberazioni dell'Assemblea, per risultare valide, devono essere approvate a maggioranza relativa, fatta eccezione per la maggioranza qualificata richiesta all'articolo 8 del presente Regolamento.

Possono assistere all'assemblea, senza diritto di voto, tutti coloro che siano interessati ai lavori della Commissione, purché non espulsi.

d) La Scuola Nazionale di Speleologia in Cavità Artificiali (SNSCA)

È l'organo didattico della Commissione. È compito della Scuola promuovere e migliorare lo scambio di informazioni e la divulgazione di tecniche e metodologie per una corretta e proficua pratica della speleologia in cavità artificiali. L'organizzazione della SNSCA e le sue funzioni sono descritte e definite nel proprio regolamento, allegato al presente regolamento di cui è parte integrante.

Gli organi della CNCA espletano i loro incarichi per un triennio, coincidente con quello del Consiglio Direttivo della SSI. Al termine del triennio decadono automaticamente. Sono rieleggibili.

ARTICOLO 4 - AMMISSIONE ALLA CNCA E OBBLIGHI DEI COMPONENTI

Possono far parte della CNCA con diritto di voto i soci SSI in regola con gli adempimenti stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento della Società Speleologica Italiana, che mettano a disposizione proprie specifiche competenze o titoli attinenti ai compiti della CNCA. Per essere ammessi alla Commissione è necessario presentare una richiesta di ammissione scritta comprensiva di *curriculum* tecnico e/o scientifico. Le domande vengono esaminate dalla Giunta della CNCA che comunica l'esito all'interessato.

Tutti i componenti della CNCA sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio di ciascun anno il *curriculum* aggiornato.

Tutti i componenti sono tenuti a promuovere e favorire la capillare diffusione della rivista Opera Ipogea, ad inserire i dati acquisiti nel Catasto delle Cavità Artificiali, a contribuire attivamente all'aggiornamento dei censimenti tematici e allo sviluppo delle attività della CNCA.

ARTICOLO 5 - DECADENZA ED ESPULSIONE DALLA CNCA

Decadenza: in assenza di giustificati motivi rappresentati per iscritto al Coordinatore della CNCA, l'assenza a due assemblee consecutive o il mancato pagamento della quota associativa annuale, costituisce automaticamente decadenza. Per essere riammessi è necessario presentare una nuova domanda di ammissione.

Espulsione: nei casi in cui si ravvisino comportamenti gravi o gravissimi da parte di componenti la CNCA, lesivi della SSI e/o della CNCA stessa, ivi compreso l'uso arbitrario del logo per manifestazioni non autorizzate, la Giunta della CNCA ne dichiara l'espulsione dalla commissione informando contestualmente l'interessato e il Consiglio Direttivo della SSI che valuterà eventuali ulteriori provvedimenti.

ARTICOLO 6 - FONDO CASSA DELLA CNCA

Ai sensi dell'articolo 39 del regolamento generale, le commissioni hanno facoltà di chiedere alla SSI, motivandoli, stanziamenti per il proprio funzionamento. In caso di erogazione da parte della SSI di finanziamenti per progetti e attività, ovvero in caso di entrate derivanti alla CNCA da proventi di attività istituzionali, il Segretario/Tesoriere dovrà istituire un Fondo Cassa e predisporre il rendiconto annuale inviandolo entro il 15 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza alla Tesoreria SSI.

ARTICOLO 7 - USO DEL LOGO DELLA CNCA

Il logo ufficiale della commissione è patrimonio della stessa e non può essere utilizzato in assenza di esplicita autorizzazione del Coordinatore, al quale spetta l'onere di valutare le ragioni della richiesta all'uso.

L'uso arbitrario del logo può costituire motivo di espulsione.

ARTICOLO 8 - SCIoglimento DELLE COMMISSIONI SSI E DELLA CNCA

Lo scioglimento delle Commissioni può avvenire su disposizione del Consiglio Direttivo SSI nei casi in cui ravvisi il compimento del mandato ad esse affidato o manifesta inattività o inadempienza (articolo 34 regolamento generale SSI).

Lo scioglimento della CNCA può inoltre avvenire per voto unanime dei componenti, in assemblea straordinaria appositamente convocata e validamente costituita con presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) di tutti gli aventi diritto al voto.

In caso di scioglimento l'eventuale patrimonio librario ed archivistico della commissione, con particolare riferimento al catasto nazionale delle CA, resta di proprietà della SSI.

TITOLO 2 IL REGOLAMENTO

ARTICOLO 9 - IL REGOLAMENTO DELLA CNCA

Principi ispiratori, scopi fondamentali e struttura della CNCA sono fissati nel presente Regolamento. Il testo può essere integrato e/o modificato secondo le modalità previste dall'Articolo 10.

ARTICOLO 10 - MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Le proposte di modifica al presente regolamento possono essere presentate alla Giunta della CNCA da uno o più componenti della CNCA. La Giunta provvede a trasmettere copia delle proposte di modifica a tutti i membri della CNCA e ad inserire la proposta all'ordine del giorno della prima assemblea programmata.

Le modifiche al regolamento vengono approvate dalla Assemblea della CNCA con maggioranza relativa.

ARTICOLO 11 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento, del quale la premessa ed il Regolamento della SNSCA sono parti integranti, emanato in data 01/01/2019, diverrà esecutivo dalla data di approvazione da parte del Consiglio Direttivo della SSI Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rimanda allo Statuto e al Regolamento Generale della SSI.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. alla data 01/01/2019, la Giunta è composta da:
 - Coordinatore: Michele Betti
 - Curatore Catasto CA SSI: Giovanni Belvederi
 - Segretario/Tesoriere: Errico Orsini
 - Direttore Editoriale Opera Ipogea: Andrea De Pascale
 - Direttore SNSCA: Giovanni Belvederi
2. le Disposizioni Transitorie non saranno più in vigore dalla data del primo decadimento del CD della SSI successivo all'approvazione del presente regolamento.